COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI

Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA Nr. 31 del 21/07/2025

DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO, CONSUMO E DETENZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI IN VETRO IDONEI ALL'OFFESA DELLA PERSONA IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DELLA FRAZIONE SAN GIOVANNI DEI GIORNI 28,29 E 30 AGOSTO 2025

IL SINDACO

CONSIDERATO che i giorni 28,29 e 30 Agosto 2025 sul territorio comunale si terrà la manifestazione denominata festa patronale della Frazione San Giovanni e che tale evento richiama un notevole afflusso di persone che determinerà una rilevante presenza di pubblico sulle aree interessate dalla manifestazione, con un conseguente presumibile consumo notevole di bevande;

RILEVATO che l'abbandono in spazi pubblici di contenitori di bevande in vetro contribuisce a generare fenomeni di degrado del tessuto urbano e può creare grave pregiudizio dell'incolumità delle persone in quanto costituisce fonte di pericolo per i soggetti che in quei luoghi abitano e transitano; inoltre, detti contenitori in alcuni casi possono essere utilizzati come strumenti atti ad offendere;

RITENUTA la necessità di adottare un provvedimento al fine di prevenire possibili e concrete occasioni di atti che possano recare danno, oltre al decoro urbano, a cose ovvero offesa o molestia alle persone e permettere un ordinato e civile svolgimento delle attività che prevedono il coinvolgimento di molteplici persone, nonchè atti di violenza o atti vandalici in conseguenza dell'abuso di alcol e dell'abbandono dei relativi contenitori e porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e garantire l'ordine pubblico;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

il divieto, in occasione della manifestazione denominata festa patronale della Frazione San Giovanni dei giorni 28,29 e 30 agosto 2025, di:

1. **Vendita per asporto, da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazione per il commercio ambulante, dei titolari di SCIA di somministrazione temporanea, di bevande in contenitori di vetro che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità, anche se erogati da distributori automatici.**
2. **Detenzione e consumo in luogo pubblico di bevande contenute in bottiglie di vetro o in contenitori idonei all'offesa, nonché il loro abbandono al di fuori degli appositi contenitori;**

AVVERTE

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis D.L.vo n. 267/2000, con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1980 n. 689.

Il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale e nei consueti modi di diffusione;

Il personale dell'Ufficio Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino ovvero, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione;

Riva presso Chieri, 21.07.2025

Il Sindaco
Perotti Massimo
Documento sottoscritto digitalmente
ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005

MASSIMO
PEROTTI
21.07.2025
10:05:17
GMT+02:00